

## TORNATA DEL 21 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO** Omaggi — Congedo — Lettera del presidente del Consiglio dei ministri — Discussione sul progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del progetto — Proposta soppressiva dell'articolo 4 del senatore Picolet, combattuta dai senatori Jacquemoud e Alfieri — Adozione di quest'articolo 4° e del progetto — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Torino a Susa — Discussione del progetto di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie — Modificazione proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Cibrario e Alfieri — Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici — Adozione dell'articolo unico del progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

### OMAGGI — CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

Il signor ministro della guerra fa omaggio di 65 esemplari stampati della relazione sull'esplosione della polveriera in Borgo Dora.

Il municipio di Genova fa il presente di una relazione e disegni del dock commerciale.

**CIBRARIO**, segretario, legge una lettera del senatore Malaspina, colla quale chiede un congedo di 30 giorni, che gli è accordato.

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RITENENZA E TASSA SUGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNAMENTI.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio dei ministri mi ha scritto stamane una lettera, nella quale prega il Senato a voler differire la discussione della legge posta oggi all'ordine del giorno riguardante l'istituzione di una Cassa sociale dei maestri elementari per sussidii e pensioni di riposo, e ciò per la ragione che il nuovo ministro dell'istruzione pubblica non è ancora nominato dal Re: io quindi debbo porre in primo luogo in discussione la legge sulle ritenenze degli stipendi la quale è così concepita (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 84):

« Art. 1. A cominciare dal 1° aprile 1852 l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio,

in aspettativa, o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti:

Sino alle lire 2,500 ..... L. 3 per 100  
Per la somma dalle L. 2,501 alle L. 5,000. .... » 4 per 100  
Id. dalle » 5,001 alle » 12,000. .... » 5 per 100  
Per ogni maggior somma. .... » 6 per 100

« Di questa imposta s'intenderà riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta.

« Art. 2. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

« Art. 3. Cessa la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

« Sono aboliti i diritti di patente che si corrispondono in occasione di nomina, di promozione, o d'aumento di stipendio.

« Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero 2° dell'articolo 3, e del § 1° dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1851, per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato.

« Art. 4. Dalla sovraddetta epoca 1° aprile 1852, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire 500 alle 1000 ad una tassa di lire 10; dalle lire 1001 ed oltre ad una tassa del 2 1/2 per cento. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, interrogo il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo il primo articolo. (Vedi sopra)

**PINELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PINELLI.** Io non comprendo la ragione del punto di partenza di questa ritenuta fissata al primo aprile. Se si crede indifferente che si cominci anche la ritenenza da un'epoca anteriore alla promulgazione della legge, tanto varrebbe dire « dal primo gennaio del corrente anno; » ma ordinariamente

pare che si fissi una data posteriore a quella della promulgazione. Non è certamente per velleità, ma per la regolarità della cosa, che pare che la Commissione debba avere una ragione qualunque per giustificare questo punto di partenza.

**JACQUEMOUD, relatore.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**JACQUEMOUD, relatore.** On ne pourrait rendre la loi exécutoire à dater du premier janvier dernier, parce que le trimestre échu au premier avril a déjà été payé et qu'il faudrait faire une double retenue sur le trimestre qui écherra au commencement de juillet, ce qui serait trop dur. Néanmoins tous les fonctionnaires ont déjà subi la retenue du deux et demi pour cent sur le trimestre passé; mais rien ne s'oppose à ce que la retenue commence à dater du premier avril dernier, car les employés qui perçoivent leur appointement chaque mois sont déjà assujettis à la retenue du deux et demi pour cent par la loi du 16 juillet 1851, et la présente loi ne les soumet pas à une plus forte retenue. Quant aux fonctionnaires qui sont payés par trimestre, c'est seulement au mois de juillet qu'ils recevront leur appointement, et on compliquerait trop la comptabilité, s'il fallait faire deux espèces de retenue dans le même trimestre: l'une du deux et demi pour cent pour le temps antérieur à la promulgation de la loi actuelle, l'autre dans la proportion maintenant proposée, à dater de la mise en vigueur de cette loi.

Ce serait d'ailleurs une perte pour le trésor; et comme la loi actuelle de retenue en est à sa quatrième discussion, les fonctionnaires ne pourraient pas se plaindre qu'ils n'ont pas été prévenus.

Tels sont les motifs pour lesquels la Commission insiste en faveur de la rédaction qu'elle a adoptée.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo primo.

(Vengono approvati gli articoli 1°, 2° e 3° del progetto.)

(Rilegge l'articolo 4° — Vedi sopra)

**PICOLET.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Picolet.

**PICOLET.** L'articolo 4 qui frappe d'une taxe les retraites des employés me paraît être souverainement injuste et j'en demande la suppression.

Une retraite n'est pas autre chose que le prix d'un service rendu à l'Etat; or, lorsqu'une retraite a été accordée en vertu des lois et règlements, il s'est fait une espèce d'engagement entre le Gouvernement et le fonctionnaire, et cet engagement n'est pas moins sacré que les autres obligations qu'auraient pu être contractées par l'Etat.

Il me semble que sous ce rapport la loi est tout à fait injuste, car elle porte atteinte à des droits acquis; cette injustice est d'autant plus frappante à l'égard des fonctionnaires, qu'ils ont déjà été soumis pendant la durée de leurs services à une retenue. Pour ces fonctionnaires, non-seulement la pension est le prix d'un service rendu, mais encore c'est la conséquence de la retenue qu'ils ont subie sur leurs appointements.

Il me paraît que l'on ne peut pas admettre cet article sans consacrer un principe qui serait dans d'autres circonstances d'un exemple fort dangereux.

Mais, sous un autre rapport, il me paraît que cette disposition est contraire au Statut. En effet, qu'est-ce que cette taxe? C'est une taxe sur le revenu. Un grand nombre de fonctionnaires en retraite n'ont que ce seul moyen d'existence, c'est donc un impôt sur le revenu à l'égard d'une certaine classe de la société.

Cette disposition est, je le répète, contraire au Statut. Les fonctionnaires en retraite vont être soumis à la loi sur l'impôt personnel et mobilier; cet impôt est basé sur le revenu présumé résultant de la valeur locative de l'habitation, et sur le mobilier en raison de cette même valeur locative. Vous voyez, messieurs, que les employés retraités subiront deux taxes: en premier lieu la taxe portée par la loi que nous discutons, et en second lieu l'impôt qu'il paieront sur le revenu présumé en vertu de la loi sur l'impôt personnel et mobilier.

Par ces considérations je pense qu'il faut faire disparaître cet article de la loi en discussion; cet article est injuste; on doit respecter les droits acquis.

**JACQUEMOUD, relatore.** L'honorable sénateur préopinant observe que les pensions de retraite sont le prix des services rendus à l'Etat, qu'elles constituent un droit acquis d'autant plus sacré que la pension est pour quelques fonctionnaires le corréctif de la retenue du deux et demi pour cent à laquelle ils étaient soumis; qu'ainsi l'Etat manquerait envers eux à ses engagements et commettrait à leur égard une grande injustice. Enfin, il dit que cette disposition est contraire au Statut, parce que les pensionnaires de l'Etat paient déjà un impôt sur leur revenu présumé par l'imposition personnelle et mobilière.

Votre Commission répond à ces arguments que les pensions auxquelles l'Etat s'est engagé constituent un revenu pour celui qui la reçoit et que c'est une matière tout aussi imposable que les revenus d'une maison ou d'une terre qui sont soumis à des contributions. Sans doute cet impôt serait vicieux, s'il était dans une proportion plus forte que celui qui est établi sur les autres branches de revenus que j'ai citées pour exemple, mais il n'en est pas même le tiers, puisque l'impôt sur les maisons est basé sur le 7 1/2 pour cent du revenu net et celui sur les terres est encore plus considérable.

Les services rendus par un fonctionnaire en activité ne méritent pas moins d'intérêt que les services passés; malgré cela, les premiers sont soumis à un impôt sur leurs appointements.

La loi des patentes atteint les professions libérales et l'industrie commerciale: quelle raison y aurait-il pour excepter les pensions des fonctionnaires en retraite? Leur créance n'est point contestée par l'Etat; mais il faut aussi reconnaître qu'ils doivent concourir dans une juste et équitable proportion à supporter les charges publiques du trésor.

On a ajouté qu'ils paieront l'impôt sur le mobilier et que cela diminuera leurs revenus.

A cet égard, votre Commission répond que les pensionnaires de l'Etat se trouvent dans la même condition que tous les autres citoyens, qui paient une patente pour le revenu de leurs professions libres ou de leur industrie, plus l'impôt sur le revenu de leurs maisons s'ils possèdent des propriétés bâties, plus l'impôt sur le revenu de leur terres s'ils possèdent des propriétés foncières, plus l'impôt personnel et mobilier, outre les impôts indirects tels que le papier timbré, l'insinuation, les douanes, etc.

Ces impôts, très-onéreux certainement, sont une conséquence de notre situation financière. Il est indispensable d'équilibrer les recettes de l'Etat avec ses dépenses, tout en y apportant la plus sévère économie.

Les fonctionnaires en retraite, aussi bien que les fonctionnaires en activité comprendront facilement que s'ils ne consentent pas à faire un sacrifice sur les revenus qu'ils reçoivent du trésor, soit à titre de pension, soit à titre d'ap-

pointement, et si l'on n'emploie pas tous les moyens légitimes pour rétablir l'équilibre dans nos finances, ils seront les premiers à en souffrir, parce que l'Etat ne pourrait pas les payer. Il n'existe aucune différence entre le droit acquis à une pension de retraite et le droit acquis au propriétaire sur les revenus de sa maison ou de ses terres, qui sont cependant assujettis à des impôts; la disposition dont il s'agit n'est donc pas contraire au Statut.

En un mot, il n'y a pas plus d'injustice dans cet article que dans toutes les autres lois d'impôt déjà en vigueur. Par ces considérations, votre Commission est unanime pour vous proposer de le maintenir.

**PICOLET.** La comparaison qui vient de faire l'honorable préopinante entre les fonctionnaires en activité de service et les fonctionnaires retraités, ne me paraît point conduire aux conséquences qu'il a cru devoir en déduire.

Le fonctionnaire en activité de service n'a point de droit acquis; il peut, abandonnant son emploi, consacrer son temps à tout autre occupation. Il n'existe aucun rapport entre une retraite acquise et un traitement auquel on peut renoncer.

D'un autre côté, le préopinante a fait observer que l'on frappe les revenus, et que la pension est un revenu comme les autres.

J'admets que c'est un revenu dont le capital est le travail de trente ou quarante années; mais pourquoi ne le respecte-t-on pas? Si c'est un revenu, vous devez les respecter comme vous les respectez à l'égard de toutes les classes de la société.

Il n'y a point de loi qui frappe le revenu. Vous faites ici une loi spéciale en contradiction formelle avec le Statut qui veut que les charges de l'Etat soient supportées également par tous les régnicoles.

Je persiste à demander la suppression de cet article.

**ALPIERRE** Il préopinante fonda la sua opinione su due particolari ragioni: la prima si è che l'imposta che si vuole stabilire mediante l'articolo quarto sia contraria allo Statuto: 1° perchè essa colpisce una rendita; 2° perchè questa sarebbe la sola rendita colpita. Io credo che l'onorevole senatore avrebbe difficoltà a dimostrare che veramente lo Statuto abbia escluso ogni imposta sulla rendita.

Ella è questione gravissima e da lungo tempo discussa, se, per esempio, la tassa che gravita sui fondi rurali sia una tassa stabilita e calcolata in ragione del capitale, ovvero della rendita. Alcuni dicono che debba considerarsi nel primo senso, cioè in ragione del capitale, poichè esso rimane il medesimo, qualunque sia la sorte del fondo su cui è imposta la tassa: invece vediamo dalle leggi stesse che reggono tali materie che per base del calcolo giusto col quale si stabilisce l'imposta si tiene principalmente conto del reddito netto dedotto dalla media dei redditi prodotti dai terreni posti nella stessa circostanza; quindi mi pare per nessun modo si possa dire che nello stato presente nostro, vigente lo Statuto, sia esclusa ogni imposta sulla rendita.

Ma, soggiunge l'onorevole preopinante, questa rendita costituita dalla pensione è forse l'unica risorsa di colui che voi volete colpire; e noi rispondiamo che anche in ciò la condizione del nuovo imposto sarà uguale a quella di tutti coloro i quali non hanno fuorchè ciò che basta loro per campare.

Oltre al pensionario che gode d'una pensione di 500 lire, per esempio, vi sono pure molti piccoli proprietari i quali non ricavano dal loro fondo un reddito superiore a 500 lire; dunque in questo senso l'argomento varrebbe per tutti,

o si verrebbe altrimenti ad escludere la massa dei contribuenti per riservare la contribuzione a più pochi, lochè equivale a rendere l'imposta non corrispondente ai bisogni dello Stato.

Dice ancora l'onorevole senatore Picolet: qui non si tratta di una rendita assimilabile a quella che uno ricava dai propri fondi, poichè essa è la conseguenza, per dire così, di un contratto, e costituisce quindi un diritto già acquistato.

Io credo che anche qui grave difficoltà incontrerebbe l'onorevole preopinante se egli intraprendesse a dimostrare che veramente la pensione rappresenti un diritto acquistato; è bensì un compenso che è giusto di accordare e che generalmente si accorda a coloro che hanno onorevolmente spesa la vita nei pubblici impieghi; ma da ciò all'essere la pensione un diritto acquistato corre molta differenza; ed infatti vediamo che nelle nostre leggi non si è mai voluto considerare il diritto alla pensione come inerente all'impiegato, ma bensì come il fatto del beneplacito del Governo. In questi ultimi tempi, riferendosi alle leggi che esistevano, e che non avevano forse tutto il carattere legale che si poteva desiderare, si è dato una sanzione che in qualche parte può modificare il senso delle leggi medesime; ma tra questo senso, che si potrebbe ora attribuire, e quello di un vero diritto acquistato credo che agli occhi del Senato (per quanto egli abbia simpatia verso gl'impiegati, i quali grandemente la meritano), vi corra un grande divario.

Conchiude finalmente l'onorevole preopinante che tanto più hanno questo diritto acquistato coloro i quali furono nei tempi passati sottoposti ad una ritenenza. A prima giunta vi è una tal quale apparenza di verità in quest'asserzione; tuttavia, se più attentamente si considera, è mio avviso che si verrà a riconoscere che questo diritto acquistato non esiste nemmeno per coloro, e non esisterà per la ragione che ad essi, come all'altra classe degl'impiegati, si può applicare; non esiste poi in quei termini assoluti, perchè la ritenenza alla quale andavano soggetti non bastava per compiere quella somma che era necessaria a far fronte alle pensioni che loro si accordavano; dunque, quand'anche vi fosse in una parte il diritto acquistato (il che torno a dire non mi pare assolutamente esatto), non ci sarebbe per la totalità della somma della pensione che loro si accorda, e sarebbe sempre su questa parte della somma che verrebbe a gravitare l'imposta che si vorrebbe istituire.

Concluderò a conforto di quanto ho detto che la stessa decisione fu già presa dal Senato quando gli fu sottoposta a discussione la legge sui pensionati della marina militare.

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 4 della legge.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio per appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti .....	51
Voti favorevoli .....	41
Voti contrari .....	10

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A BUSA.**

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dei lavori pubblici.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Ho domandato la parola per presentare il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa, stato adottato in questi giorni dalla Camera dei deputati (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 455).

**PRESIDENTE.** A nome della Camera ho l'onore di dare atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito agli uffici.

Il ministro ha, per le ragioni esposte nella relazione, chiesto l'urgenza.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato approva l'urgenza.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ECEZIONE DEI CUMULI DI STIPENDI A FAVORE DEI GUARDIANI DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie (Vedi 1° vol. *Documenti*, pagina 587).

La legge, contenuta in un unico articolo, è così concepita:

« Articolo unico. L'eccezione contenuta nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1851 a favore dei militari dell'arma dei reali carabinieri o di altro corpo, addetti all'amministrazione di pubblica sicurezza, è estesa anche ai militari che fanno o saranno chiamati a far parte del personale addetto alla custodia delle carceri giudiziarie e di pena. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Postochè non sorge alcun oratore che chiedga la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Ritolge l'articolo unico della legge.) (Vedi sopra)

È noto alla Camera che l'ufficio centrale nel ragionare su questo progetto di legge propose una modificazione, la quale ha più la portata di una spiegazione che di un vero emendamento. Intenderebbe, cioè, l'ufficio centrale che alle parole « che fanno o che saranno chiamati a far parte del personale addetto alla custodia delle carceri giudiziarie o di pena » si surrogassero queste altre: « che esercitano o eserciteranno in avvenire gli uffici di guardia alle carceri di cui negli articoli 15, 16 e 17 del decreto 13 novembre 1849. »

**CERRAHO.** Io non contesto che la redazione proposta dall'ufficio centrale non sia più chiara, e che in conseguenza se si trattasse di fare una legge non fosse da preferirsi, ma io pregherei il Senato e l'ufficio centrale ad osservare che la Sessione volge omai al suo termine; che molte e gravi leggi rimangono a discutersi; e che, siccome poi in fin dei conti la redazione proposta dal Governo non presenta delle dubbiezze che possano partorire col tempo degl'inconvenienti, potendo ciascuno al solo leggerla capire la portata delle parole e la intenzione della legge, così io proporrei e pregherei l'ufficio centrale di non insistere sull'emendamento, il quale non farebbe che frapporre indugio all'adozione definitiva di questa legge.

**GIOLA, relatore.** L'ufficio centrale veramente non ha proposto un emendamento; esso si è spiegato anzi con tali pa-

role da potere lasciar luogo alla votazione della legge anche nei termini coi quali è proposta; espresse solamente il desiderio che il Ministero dichiarasse quale sia la significazione che intende attribuire a questa legge; se quella che risulta dalle parole dell'articolo prese in istretto senso, oppure quella che potrebbe risultare da un'interpretazione che si volesse dare in senso più lato.

**ALPIERI.** Io credo che a togliere il dubbio sollevatosi dall'ufficio centrale possa giovare la considerazione dello stato attuale delle cose nelle carceri, ove non vi sono altri impiegati fuori che quelli i quali veramente attendono alla custodia propriamente detta delle medesime.

Se nulla è cambiato (e qui trovansi presenti magistrati, i quali potranno risolvere questo dubbio), non vi sono nelle carceri se non custodi di vario grado. . .

**STANA.** Vi sono i direttori.

**ALPIERI.** Ma io non credo che il direttore delle carceri penitenziarie, quantunque debba provvedere a che i carcerati siano custoditi, possa considerarsi come un vero custode.

Parlandosi quindi nella legge di custodi, non pare che si possa riferire ad altri se non a quelli che realmente nella condizione presente delle carceri hanno titolo ed ufficio di custodi.

**GIOLA, relatore.** L'ufficio centrale notava che le carceri, oltre ai guardiani, comandanti, ecc., hanno anche il direttore, il segretario ed altri impiegati; tutte queste persone, se non direttamente coll'opera, certo col consiglio cooperano alla custodia delle carceri, od almeno può dubitarsi che vi cooperino. Un dubbio dunque esiste.

Quindi non pareva nè incongrua, nè inopportuna la domanda che con una dichiarazione governativa questo dubbio venisse rimosso in modo da non lasciare difficoltà nell'applicazione della legge.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola per osservare che il dubbio, come disse anche l'onorevole senatore Cibrario, potrebbe esistere veramente, perchè non è in modo preciso dichiarato se la legge si riferisca solo a quelle persone che attendono immediatamente alla custodia delle carceri; epperchè si potrebbe dubitare se anche gl'impiegati superiori vi siano contemplati. Ma il Governo dichiara apertamente che non ha inteso e non intende di parlare che di quegli impiegati i quali sono chiamati ad esercitare l'immediata custodia, a fare cioè le funzioni immediate che garantiscono della custodia di queste carceri.

**GIOLA, relatore.** Ritenute queste spiegazioni, l'ufficio centrale non insiste più.

**PRESIDENTE.** Dopo le date spiegazioni, altro non occorre che passare alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato approva.)

Prima di procedere allo squittinio per questo progetto di legge, debbo invitare il Senato a voler radunarsi domani alle ore tre in seduta pubblica per udire una comunicazione che il presidente del Consiglio dei ministri deve fare.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento della votazione:

Volanti .....	51
Voti favorevoli .....	50
Voti contrari .....	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.